

## RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DELL'11 DICEMBRE 2019

Il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, primo piano scala C, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

### Ordine del giorno:

- 1) **Esame quesiti**
- 2) **Proposta aggiornamento matrice di transizione in relazione al quesito n. 1 di cui al punto precedente**
- 3) **Aggiornamento principio contabile della programmazione in attuazione del caso di studio riguardante il recupero pluriennale del disavanzo**
- 4) **Aggiornamento principio contabile della contabilità finanziaria in attuazione del caso di studio riguardante il recupero pluriennale del disavanzo**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione dell' 11 dicembre 2019
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Marco Carfagna	
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio Lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini *	assente
M. Interno	Giancarlo Verde	assente
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Francesco Zito	assente
M. Interno	Federica Scelfo	assente
M. Interno	Marcello Zottola	
M. Interno	Roberto Pacella	

<b>Corte dei Conti</b>	<b>Alfredo Grasselli</b>	<b>assente</b>
<b>Corte dei Conti</b>	<b>Rinieri Ferone</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Gerolamo Giungato</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Grazia Scacco</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Susanna Riccioni</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Luisa Sciandra</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Antonello Turturiello</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Claudia Morich</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Onelio Pignatti</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Marco Marafini</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Marcella Marchioni</b>	
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Elsa Ferrari</b>	
<b>UPI</b>	<b>Francesco Delfino</b>	
<b>UPI</b>	<b>Luisa Gottardi</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Alessandro Beltrami</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Riccardo Mussari</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Giuseppe Ninni</b>	<b>assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Roberto Colangelo</b>	<b>assente</b>
<b>OIC</b>	<b>Marco Venuti</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Marco Castellani</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Paolo Tarantino *</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Luciano Fazzi</b>	
<b>CNDC</b>	<b>Luigi Puddu</b>	
<b>ABI</b>	<b>Rita Camporeale</b>	<b>assente</b>
<b>ABI</b>	<b>Carla Ottanelli*</b>	<b>assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Roberto Bellini</b>	<b>assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Laura Petroccia</b>	<b>assente</b>

(\*) In attesa del decreto di nomina partecipano alla riunione la d.ssa Alessandra Di Iorio, designata in rappresentanza dell'ABI e il dr. Davide di Russo, designata in rappresentanza del CNDC.

Il Presidente della Commissione dopo aver saluto i componenti porge gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i presenti e alle rispettive famiglie.

Dopo i saluti il Presidente apre i lavori con l'esame del primo punto all'ordine del giorno.

### **1) Esame quesiti**

La Commissione riprende l'esame del quesito, presentato da diversi comuni, riguardante il rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018, per il quale gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un "risultato di competenza dell'esercizio non negativo", alla luce del decreto del ministero dell'economia e finanze del 1.08.2019, che ha modificato il prospetto degli equilibri allegato 10 del D.Lgs 118/2011. In particolare, gli enti chiedono quale dei seguenti saldi considerati nel rendiconto della gestione deve essere considerato ai fini dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO.

I rappresentanti ANCI osservano che l'Equilibrio complessivo comprende anche operazioni non rientranti in bilancio che incidono direttamente sul risultato di amministrazione e che dipendono da da fatti non dominabili dall'ente.

Ritengono inoltre necessario, per chiarezza, indicare agli enti un solo saldo da rispettare.

Il rappresentante UPI ritiene che l'Equilibrio di bilancio, tra i tre saldi individuati dal prospetto degli equilibri di bilancio, è quello più rappresentativo dell'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

I rappresentanti delle Regioni concordano con le osservazioni di ANCI e UPI, segnalando tuttavia l'importanza dell'Equilibrio complessivo per determinare gli effetti complessivi della gestione sul risultato di amministrazione e per rappresentare contabilmente il raccordo tra il risultato di competenza e il risultato di amministrazione.

Anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno e dei dottori commercialisti concordano con i rappresentanti della Commissione che si sono già espressi.

Pertanto la Commissione condivide la seguente risposta al quesito: *“In merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione*

*Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.*

*Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto”.*

Con riferimento al secondo quesito posto all'ordine del giorno, riguardante la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione del 20% prevista dall'art. 35, comma 18, del DL n. 50 del 2016, la Commissione esamina la proposta di risposta e gli esempi di contabilizzazione dell'operazione considerata come acconto lavori, predisposte in attuazione di quanto concordato nel corso della precedente riunione.

Alla luce degli approfondimenti fatti, l'ANCI rileva la criticità delle necessarie coperture, in particolare per il primo anno, quando l'ammontare dell'anticipazione supera la quota annuale ed invita la Commissione a valutare la possibilità di considerare l'operazione come finanziaria, ma priva di discrezionalità con riferimento all'ammontare, ai tempi e ai destinatari della spesa, da registrare tra le partite di giro.

Dopo ampia discussione, al fine di verificare la natura finanziaria dell'operazione, la Commissione ritiene necessari ulteriori approfondimenti riguardanti il trattamento fiscale dell'operazione, in particolare, se, a seguito del pagamento dell'anticipo del 20% da parte di un'amministrazione pubblica al proprio fornitore, il fornitore emette fattura comprensiva di IVA.

In attesa degli approfondimenti, la Commissione rinvia l'esame del quesito alla successiva riunione.

## **2) Proposta aggiornamento matrice di transizione in relazione al quesito n. 1 di cui al punto precedente**

In attesa degli approfondimenti richiesti con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la Commissione rinvia l'esame degli aggiornamenti della matrice di transizione riguardanti gli acconti.

## **3) Aggiornamento dei principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria in attuazione del caso di studio riguardante il recupero pluriennale del disavanzo**

La Commissione procede ad un primo esame delle proposte di aggiornamento dei principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria e decide di rinviarne l'approvazione alla successiva riunione.

Un'attenzione particolare è dedicata alle seguenti proposte:

- Il piano di rientro non realizzato, in tutto o in parte, nel corso di un esercizio, che ha determinato il mancato ripiano, totale o parziale, del disavanzo previsto per tale esercizio, deve essere aggiornato nel rispetto dei limiti di durata del piano originale. Il piano è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Il piano di rientro non aggiornato non è in condizione di svolgere il proprio ruolo e non può continuare ad autorizzare il ripiano pluriennale del disavanzo;
- l'ulteriore disavanzo formatosi nell'esercizio è determinato con modalità differenti se il disavanzo di amministrazione dell'esercizio è cresciuto o si è ridotto rispetto al disavanzo dell'esercizio precedente (pur non migliorando dell'importo definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del precedente bilancio di previsione):

- se il disavanzo di amministrazione è cresciuto rispetto all'esercizio precedente l'ulteriore disavanzo è determinato dalla differenza tra l'importo della lettera E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e quello della lettera E del corrispondente allegato del rendiconto dell'esercizio precedente incrementata dell'importo del disavanzo ripianato;
  - se il disavanzo di amministrazione si è ridotto rispetto all'esercizio precedente, l'ulteriore disavanzo è pari alla differenza tra l'importo della lettera E dell'allegato al precedente rendiconto concernente il risultato di amministrazione e quello della lettera E del corrispondente allegato del rendiconto in questione incrementata dell'importo del disavanzo ripianato, determinato.
- Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento all'ultimo punto, i rappresentanti degli enti hanno proposto di escludere dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti nei fondi di riserva.

Conclusi i lavori la Commissione conferma che la prossima riunione sarà convocata il giorno 15 gennaio 2020 e la successiva sarà convocata il giorno 12 febbraio 2020.

La riunione termina alle ore 13, 45.